

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum", in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024 e della normativa richiamata nelle premesse.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le tipologie dei corsi di studio erogati dall'Ateneo.

Art. 2 – Regola generale per lo svolgimento degli esami

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 1835/2024, gli esami di profitto e l'esame finale si svolgono in presenza. Tale principio costituisce la regola generale e inderogabile, salvo quanto previsto nel successivo art. 3 del presente Regolamento.
2. L'Ateneo deve garantire il corretto svolgimento delle prove e l'identificazione dei candidati.
3. Per i corsi accreditati prevalentemente o integralmente a distanza, l'esame finale si svolge presso la sede legale dell'Ateneo o presso sedi d'esame appositamente individuate, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.
4. Le prove di profitto devono svolgersi in condizioni di parità di trattamento, trasparenza e sicurezza.

Art. 3 – Deroghe allo svolgimento in presenza delle prove di profitto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 1835/2024 sono previste deroghe allo svolgimento in presenza delle verifiche di profitto, in particolare con riferimento a:
 - a) specifiche situazioni personali relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 7/1999 o a studenti in detenzione presso istituti penitenziari, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;

- b) temporanee situazioni emergenziali che consentano l'erogazione della didattica a distanza e l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale.
2. Per le situazioni emergenziali di cui alla lettera b), l'attivazione della modalità a distanza è subordinata al preventivo nulla osta ministeriale, come stabilito dal D.M. 1835/2024.
 3. Gli studenti rientranti nelle categorie di cui alla lettera a) sono ammessi allo svolgimento della prova di profitto in modalità online previa presentazione della documentazione probatoria necessaria.
 4. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli, in ogni caso, coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca 6 dicembre 2024 n. 1835, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.

Art. 4 - Modalità di valutazione e struttura delle verifiche di profitto

1. La valutazione degli studenti è effettuata nel rispetto dell'Allegato 1, paragrafo 1.2 del D.M. 1835/2024, e tiene conto di:
 - a) partecipazione alle attività formative svolte tramite piattaforma digitale;
 - b) risultati delle prove intermedie online, tra cui test a risposta multipla, quesiti a complessità crescente, simulazioni, elaborati o altri strumenti di autovalutazione;
 - c) risultati della prova finale in presenza.
2. L'Ateneo può articolare la struttura degli esami prevedendo prove intermedie online e una verifica finale in presenza.
3. È sempre consentito allo studente sostenere l'intero esame in presenza, quando previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio.
4. Le modalità di valutazione garantiscono in ogni caso trasparenza, obiettività, identificazione certa del candidato e tracciabilità sicura delle procedure.

Art. 5 - Requisiti di ammissione alla prova finale in presenza

1. Gli studenti sono ammessi alla prova finale in presenza previa verifica del raggiungimento dei requisiti stabiliti dal Regolamento didattico del Corso di Studio di afferenza, tra cui il conseguimento di almeno il 70% di frequenza alle attività online.
2. Nei casi in cui siano previste prove intermedie online, l'ammissione alla prova è inoltre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo stabilito dal medesimo Regolamento didattico.

Art. 6 - Commissioni d'esame e sede di svolgimento

1. Le Commissioni d'esame sono nominate secondo le disposizioni dell'Ateneo tenendo conto della normativa vigente.
2. Lo svolgimento delle prove avviene in ambienti idonei e conformi ai requisiti di legge, anche per quanto concerne l'accessibilità degli studenti con esigenze specifiche.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto rettorale.
2. È pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmesso agli organi accademici e amministrativi competenti.